REGOLAMENTO (CEE) N. 2663/80 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 1980

che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1837/80 del Consiglio, del 27 giugno 1980, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità d'importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

considerando che la decisione 80/982/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1980 (3), ha approvato gli accordi di autolimitazione negoziati con taluni paesi terzi nel settore delle carni ovine e caprine ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2641/80 ha previsto che il rilascio dei titoli d'importazione per i prodotti delle sottovoci 01.04 B e 02.01 A IV della tariffa doganale comune originari di taluni paesi terzi è subordinato alla presentazione di un titolo di esportazione rilasciato dal paese terzo esportatore ; che occorre stabilire le modalità di applicazione di tale regime ;

considerando che i paesi terzi esportatori si sono impegnati a rilasciare titoli di esportazione per i prodotti in causa, rispettando le tradizionali strutture di presentazione ; che è necessario definire il modello di tali titoli e stabilirne le modalità d'impiego ;

considerando che il titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea deve essere rilasciato da un organismo emittente situato in un paese terzo ; che tale organismo deve presentare tutte le garanzie necessarie ai fini del corretto funzionamento del regime di cui trattasi ;

considerando che è necessario limitare le importazioni in questione ai quantitativi previsti dagli accordi di autolimitazione ; che è quindi necessario derogare al regolamento (CEE) n. 193/75 della Commissione (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2471/80 (5), per quanto concerne i quantitativi che possono essere importati oltre i quantitativi indicati sul titolo ;

considerando che occorre fissare i quantitativi che possono essere esportati da tali paesi verso la Comunità sino al 31 dicembre 1980 ;

considerando che è opportuno disporre che gli Stati membri trasmettano le informazioni relative alle importazioni in oggetto ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione « ovini-caprini »,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il rilascio del titolo d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2641/80 è subordinato alla presentazione del titolo per l'esportazione verso la Comunità economica europea menzionato nello stesso paragrafo, secondo trattino, denominato qui di seguito titolo per l'esportazione.

Articolo 2

1. Il titolo per l'esportazione è redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Il formulario deve avere il formato di circa 210 × 297 mm. Deve essere utilizzata carta di colore bianco del peso minimo di 40 g/m².

2. I formulari devono essere stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità ; inoltre, possono essere stampati e compilati nella lingua ufficiale o in una della lingue ufficiali del paese esportatore.

3. L'originale e le copie devono essere compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello.

4. Ogni titolo per l'esportazione deve essere contrassegnato da un numero di rilascio assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

(1) GU n. L 183 del 16. 7. 1980, pag. 1.
(2) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.
(3) GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 13.
(4) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 254 del 27. 9. 1980, pag. 23.

Articolo 3

1. Il titolo per l'esportazione è valido tre mesi a decorrere dalla data del rilascio.

L'originale del titolo, accompagnato da una copia, deve essere presentato alle autorità competenti al momento in cui è presentata la corrispondente domanda di titolo d'importazione.

2. L'originale è conservato dall'organismo emittente del titolo d'importazione. Tuttavia, qualora la domanda di titolo d'importazione riguardi soltanto una parte del quantitativo indicato nel titolo di esportazione, l'organismo emittente iscrive su quest'ultimo il quantitativo per il quale è stato utilizzato e, munito del debito timbro, lo consegna all'interessato.

Articolo 4

1. Per essere valido, un titolo per l'esportazione deve essere debitamente compilato e vistato, conformemente alle disposizioni del presente regolamento e alle indicazioni di cui all'allegato I, da uno degli organismi emittenti elencati nell'allegato II.

2. Per essere debitamente vistato, il titolo per l'esportazione deve indicare il luogo e la data di emissione, la data limite di validità, e reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone all'uopo abilitate.

Articolo 5

1. Ogni organismo emittente elencato nell'allegato II deve :

a) essere riconosciuto come tale dal paese terzo esportatore ;

b) impegnarsi a verificare le indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione ;

c) impegnarsi a comunicare periodicamente alla Commissione i quantitativi per i quali sono rilasciati titoli per l'esportazione, ripartiti se del caso secondo le destinazioni ;

d) impegnarsi a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su loro richiesta, qualsiasi informazione utile per consentire la verifica dell'esattezza delle indicazioni contenute nei titoli per l'esportazione.

2. Qualora non sussista più il presupposto enunciato al paragrafo 1, lettera a), o un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti, l'elenco è riveduto.

Articolo 6

1. Il titolo d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2641/80 è rilasciato non oltre il giorno lavorativo successivo a quello della presentazione della domanda. Esso è valido fino alla data di scadenza del titolo per l'esportazione presentato conformemente all'articolo 1 del presente regolamento.

2. In applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, quarto trattino, del regolamento (CEE) n. 2641/80, non è richiesta alcuna cauzione per il rilascio del titolo d'importazione menzionato al paragrafo 1.

3. Il titolo d'importazione deve essere rinviato quanto prima all'organismo emittente e comunque non oltre la scadenza del periodo di validità.

Articolo 7

1. La domanda di titolo d'importazione e il titolo stesso devono recare, nella casella 14, la menzione del paese terzo d'origine.

Il titolo obbliga ad importare dal paese indicato.

2. Il titolo reca, nella casella 20, una delle menzioni seguenti :

— « Prelievo limitato al 10 % ad valorem [applicazione del regolamento (CEE) n. 2663/80] ».

— « Importafgiften begrænses til 10 % af værdien [jf. forordning (EØF) nr. 2663/80] ».

— « Beschränkung der Abschöpfung auf 10 % des Zollwerts [Anwendung der Verordnung (EWG) Nr. 2663/80] ».

— « Levy limited to 10 % *ad valorem* [application of Regulation (EEC) No 2663/80] ».

— « Prélèvement limité à 10 % *ad valorem* [application du règlement (CEE) n° 2663/80] ».

— « Heffing beperkt tot 10 % ad valorem [toepassing van Verordening (EEG) nr. 2663/80] ».

In deroga all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 193/75, il quantitativo immesso in libera pratica non può essere superiore al quantitativo indicato nelle caselle 10 e 11 del titolo d'importazione ; a tale scopo la cifra 0 è iscritta nella casella 22 del suddetto titolo.

Articolo 8

Sino al 31 dicembre 1980, per i prodotti della sottovoce 02.01 A IV della tariffa doganale comune, originari dell'Argentina, dell'Australia, della Nuova Zelanda e dell'Uruguay, i titoli sono rilasciati rispettando le presentazioni tradizionali e nei limiti dei seguenti quantitativi espressi in tonnellate equivalente carcassa :

Argentina	3 733
Australia	5 000
Nuova Zelanda	46 672
Uruguay	850

Articolo 9

Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione, prima del quinto giorno lavorativo di ogni mese, i quantitativi, suddivisi per prodotto e per origine, per i quali i titoli d'importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono stati rilasciati nel mese precedente.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 20 ottobre 1980.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 ottobre 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO I

1. Esportatore	2. Certificato n.	**ORIGINALE**
	3. ORGANISMO EMITTENTE	
4. Destinatario (menzione facoltativa)	5. Paese di destinazione	
6. Mezzo di trasporto alla partenza	**TITOLO PER L'ESPORTAZIONE VERSO LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA DI CARNI OVINE E CAPRINE**	
7. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame ; designazione delle merci (natura e presentazione del prodotto, segnatamente carni fresche, refrigerate o congelate)		8. Massa netta (kg)
9. Massa netta (in kg) (in lettere)		

10. ATTESTATO DELL'ORGANISMO EMITTENTE

Il sottoscritto attesta che la quantità indicata nel presente titolo è da imputarsi per ... kg (massa carcassa) (1) sulla quantità globale oggetto dell'accordo di autolimitazione concluso con la Comunità economica europea.

Luogo Data

11. Data di scadenza	(timbro dell'organismo emittente) (firma)

(1) Applicare i coefficienti di conversione stabiliti negli accordi di autolimitazione.

ALLEGATO II

Elenco degli organismi dei paesi esportatori abilitati ad emettere titoli di esportazione

I. Junta nacional de carnes per l'Argentina

II. Australian Meat and Livestock Corporation per l'Australia

III. New Zealand Meat Producers Board per la Nuova Zelanda

IV. Instituto nacional de carnes (INAC) per l'Uruguay